# REGOLAMENTO (CE) N. 384/95 DELLA COMMISSIONE

**del 23 febbraio 1995**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 [3];

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 100 000 tonnellate di farina di frumento verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2658/94 [5], che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [7], sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [9];

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio [10] ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1995.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.
[3] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.
[4] GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
[5] GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 24.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[7] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[8] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[9] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.
[10] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

*(ECU / t)*

| Codice prodotto | Destinazione (1) | Ammontare delle restituzioni (2) |
|---|---|---|
| 0709 90 60 000 | — | — |
| 0712 90 19 000 | — | — |
| 1001 10 00 200 | — | — |
| 1001 10 00 400 | — | — |
| 1001 90 91 000 | — | — |
| 1001 90 99 000 | 03 | 27,00 |
| | 02 | 10,00 |
| 1002 00 00 000 | 04 | 65,00 |
| | 05 | 75,00 |
| | 02 | 10,00 |
| 1003 00 10 000 | — | — |
| 1003 00 90 000 | 03 | 51,00 |
| | 02 | 10,00 |
| 1004 00 00 200 | — | — |
| 1004 00 00 400 | — | — |
| 1005 10 90 000 | — | — |
| 1005 90 00 000 | 01 | — |
| 1007 00 90 000 | — | — |
| 1008 20 00 000 | — | — |
| 1101 00 11 000 | — | — |
| 1101 00 15 100 | 06 | 72,00 (4) |
| | 02 | 52,00 |
| 1101 00 15 130 | 01 | 49,00 |
| 1101 00 15 150 | 01 | 45,00 |
| 1101 00 15 170 | 01 | 42,00 |
| 1101 00 15 180 | 01 | 39,00 |
| 1101 00 15 190 | — | — |
| 1101 00 90 000 | — | — |
| 1102 10 00 500 | 01 | 60,00 |
| 1102 10 00 700 | — | — |
| 1102 10 00 900 | — | — |
| 1103 11 10 200 | 01 | 0 (3) |
| 1103 11 10 400 | 01 | 0 (3) |
| 1103 11 10 900 | — | — |
| 1103 11 90 200 | 01 | 0 (3) |
| 1103 11 90 800 | — | — |

(1) Per le destinazioni seguenti :
01 tutti i paesi terzi,
02 altri paesi terzi,
03 Svizzera, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
04 Svizzera, Liechtenstein e Ungheria,
05 Slovenia,
06 Yemen.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(4) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 100 000 t di farina di frumento tenero a destinazione dello Yemen.

*NB :* Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).